



Brevetti software

Il [Codice della Proprietà Industriale \(DLgs. 10/02/2005, n. 30\)](#) esclude la brevettabilità dei programmi per elaboratore, ovvero del software "in quanto tale". Ciò non impedisce però che il software possa essere tutelato, in alcuni casi, anche attraverso un brevetto.

A livello europeo viene infatti riconosciuta (dall'EPO) la tutela alle invenzioni implementate mediante l'utilizzo di un calcolatore (computer implemented inventions), ovvero le invenzioni che implicano l'uso di un elaboratore e quindi di un programma.

Tali invenzioni sono brevettabili, purché abbiano un carattere tecnico e quindi risolvano un problema tecnico, siano nuove, ed apportino un contributo tecnico inventivo allo stato dell'arte.

Rimangono invece escluse dalla protezione brevettuale quelle invenzioni in cui l'effetto tecnico nuovo non possa essere riscontrato, come ad esempio, i metodi gestionali, oppure i cosiddetti metodi commerciali (business method).

Comprendere quale sia la linea di demarcazione che distingue il software brevettabile da quello non brevettabile è molto complesso e questo fatto può generare confusione ed incertezza.

Per ulteriori informazioni sulla brevettabilità del software consultare il sito internet dell'Ufficio brevetti europeo ([EPO – European Patent Office](#)).

Diritti d'autore

Le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, sono protette ai sensi della legge sul diritto d'autore (Legge 22/04/1941, n. 633).

Tra le opere letterarie ed artistiche sono inclusi anche i programmi per elaboratore (software).

Il diritto d'autore nasce al momento della creazione dell'opera e dura per tutta la vita dell'autore fino a 70 anni dopo la sua morte. Per ottenere il diritto d'autore non è necessario adempiere ad alcuna formalità (richiesta, registrazione ecc.). Perché un'opera sia tutelata dal diritto d'autore deve appartenere alle categorie elencate nella legge e deve possedere carattere creativo.

L'autore dell'opera detiene i diritti di utilizzazione economica e quindi i diritti patrimoniali (i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione, diffusione, distribuzione ed elaborazione) nonché i diritti morali sulla stessa (il diritto alla paternità, alla pubblicazione ed all'integrità).

Solitamente si è portati ad equiparare il "diritto d'autore" con il "copyright". Tuttavia, la tutela riconosciuta dal copyright si differenzia da quella del diritto d'autore per vari aspetti. Il "copyright", che letteralmente significa "diritto di copia", è di origine anglosassone e si riferisce al diritto di riprodurre e distribuire un'opera sul mercato; esso tutela quindi gli aspetti economici e patrimoniali. Il diritto d'autore focalizza invece l'attenzione sulla figura dell'autore, riconoscendo sia i diritti di utilizzazione economica, sia i diritti morali. L'autore continua a conservare vari diritti sull'opera anche in seguito alla cessione dei diritti di utilizzazione economica a terzi.

In Italia, l'autorità competente per il deposito delle opere artistiche e letterarie è la [SIAE - Società Italiana degli Autori ed Aditori](#).